

10/2010



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

Normativa Regolamenti

DDL Gelmini sull'università. Pubblicato sul sito del Senato della Repubblica il testo del DDL Gelmini sulla riforma dell'Università approvato dalla Camera (S 1905 - B). Il testo è stato trasmesso al Senato per la definitiva approvazione.

D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, "modifiche al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99". Il 02 settembre 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 recante modifiche al codice della proprietà industriale, emanato in attuazione dei principi di delega previsti dall'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Per effetto di tale decreto legislativo, il codice della proprietà industriale è stato armonizzato con la normativa comunitaria ed internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo Codice, il quale è stato, altresì, corretto sulla base delle decisioni della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'incostituzionalità di alcuni articoli del Codice stesso.

Da segnalare che - contrariamente a quanto proposto dalla Commissione Ministeriale che ha predisposto la bozza di Decreto Legislativo - l'art. 65 del Codice, relativo alle invenzioni dei ricercatori universitari, non è stato modificato. La titolarità delle invenzioni, pertanto, rimane dei ricercatori e non, come negli altri Paesi Europei, degli Atenei.

Principali novità introdotte da segnalare:

1) L'articolo 6 del Codice è stato integrato con il comma 1-bis nel quale si prevede che, in caso di contitolarità del diritto, al fine di ovviare ai problemi connessi all'irreperibilità o alla mancanza di interesse di uno degli aventi diritto, ciascun soggetto può presentare la domanda di registrazione e compiere gli adempimenti burocratici successivi, nell'interesse degli altri titolari.

2) L'articolo 8, comma 3, del Codice, relativo alla tutela dei segni notori, è stato modificato, al fine di conformarsi alla direttiva marchi, riservando agli aventi diritto su tali segni non soltanto il diritto alla registrazione del segno come marchio ma anche l'uso esclusivo. Questa previsione consente di combattere più efficacemente il parassitismo commerciale, assicurando tutela al cosiddetto "valore suggestivo" del segno.

3) L'articolo 19, comma 3 del Codice è stato sostituito per prevedere specificamente per le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni la possibilità di registrare marchi, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; la norma dispone, altresì, la destinazione al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente, dei proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising.

4) È stato inserito nel Codice un autonomo articolo 33-bis, attinente alla liceità in tema di modelli. Tale inserimento rimedia ad una disattenzione nella quale era incorso il redattore del Codice, il quale non aveva previsto tra gli impedimenti alla registrazione dei disegni e modelli, la contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume o ad uno degli elementi elencati nell'art. 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

5) Al capo II del Codice è stata inserita una autonoma sezione, la IV-bis, dedicata alle invenzioni biotecnologiche; in detta sezione sono state raggruppate le norme derivate dal decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n.78, in attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. È stato specificato che la disciplina speciale delle esclusioni dalla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche è aggiuntiva e non sostitutiva di quella ordinaria.

6) Il testo dell'articolo 128 del Codice è stato riformulato prevedendo l'estensione della disciplina della consulenza tecnica preventiva alla materia della proprietà industriale per consentire non soltanto la normale valutazione tecnico-scientifica dell'oggetto della controversia, ma anche l'esperimento da parte del consulente tecnico del tentativo di conciliazione tra le parti.

7) Il comma 10 dell'articolo 136, che disciplina la procedura davanti alla Commissione dei ricorsi, è stato modificato per l'armonizzazione con la disciplina comunitaria, attribuendo al ricorrente la facoltà di stare in giudizio facendosi assistere da un mandatario abilitato.

8) L'art. 148, relativo alla ricevibilità, integrazione delle domande e data di deposito, è stato modificato in diversi punti;

9) L'art. 175, comma 1 del Codice, relativo al deposito delle osservazioni dei terzi in materia di marchi d'impresa,

è stato riformulato eliminando - in adeguamento al regolamento sul marchio comunitario - il termine di due mesi entro il quale qualsiasi interessato poteva indirizzare osservazioni scritte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, specificando i motivi per i quali un marchio dovesse essere escluso dalla procedura di registrazione.

10) L'articolo 195, comma 1 del Codice, relativo alle trascrizioni, è stato modificato con la soppressione delle parole "in duplice esemplare, di cui uno viene restituito alla richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione," per attuare la semplificazione nella procedura davanti all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale soppressione è stata operata in conseguenza dell'introduzione della possibilità di presentare la domanda di trascrizione anche con procedura telematica.

11) L'articolo 201, comma 3 del Codice, come modificato, restituisce ai mandatarî abilitati la facoltà di rappresentare i richiedenti o i titolari di diritti di proprietà industriale anche nelle procedure svolte davanti alla Commissione dei Ricorsi aventi carattere giurisdizionale, coerentemente con le modifiche introdotte all'articolo 136 del Codice.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. – Decreto 27 aprile 2010 "Ammissione di progetti al Fondo per le agevolazioni alla ricerca". In Gazzetta Ufficiale n. 256 del 02 novembre 2010.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. – Decreto 27 aprile 2010 "Ammissione di progetti al Fondo per le agevolazioni alla ricerca". In Gazzetta Ufficiale n. 256 del 02 novembre 2010.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. – Decreto 27 aprile 2010 "Ammissione di progetti al Fondo per le agevolazioni alla ricerca". In Gazzetta Ufficiale n. 256 del 02 novembre 2010.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. – Decreto 30 luglio 2010 "Modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito non connessi a sospensioni dal lavoro, attuativo dell'articolo 2, commi 132 e 133, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010)". In Gazzetta Ufficiale n. 257 del 03 novembre 2010.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comunicato. – "Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 2010 - Situazione del bilancio dello Stato". In Gazzetta Ufficiale n. 257 del 03 novembre 2010.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. – Decreto 29 ottobre 2010 "Programma operativo nazionale ricerca e competitività 2007-2013, regioni della convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. (Avviso

- Asse I: Sostegno ai mutamenti strutturali - Obiettivo operativo: reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle regioni della convergenza - I azione: distretti di alta tecnologia e relative reti - Il azione: laboratori pubblico-privati e relative reti)". In Gazzetta Ufficiale n. 261 del 08 novembre 2010.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Comunicato. – "Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 292/10/PREST. e n. 293/10/PREST. adottate dal Consiglio amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dottori commercialisti in data 28 luglio 2010)". In Gazzetta Ufficiale n. 261 del 08 novembre 2010.

Legge 4 novembre 2010, n. 183. – "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.". In Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09 novembre 2010 – Suppl. Ord.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. – Decreto 26 ottobre 2010 "Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo al bando per la presentazione di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori per favorire ricambio generazionale e sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca (Futuro in ricerca 2010 - FIRB n. 584/Ric.)". In Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2010.

Ministero dell'Economia e delle Finanze. - Decreto 29 ottobre 2010 "Ripartizione in capitoli e in articoli per lo stato di previsione dell'Entrata, delle variazioni alle Unità previsionali di base, apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010". In Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2010 – Suppl. ord.

Decreto del Presidente della Repubblica. - Decreto 5 ottobre 2010 "Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo". In Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2010.

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. – Deliberazione 4 novembre 2010 "Istruzioni per la trattazione dei reclami". In Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2010.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e L’innovazione - Decreto 24 settembre 2010 “Modalità attuative dell’articolo 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni in materia di posta elettronica”. In Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2010.

Ministero dell’Economia e delle Finanze. - Decreto 19 novembre 2010 “Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2010 con decorrenza dal 1° gennaio 2011, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2009 con decorrenza dal 1° gennaio 2010”. In Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2010.

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Comunicato 24 novembre 2010. “Trasmissione dati relativi agli avvalimenti”. In G.U. n. 279 del 29 novembre 2010.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. – Decreto 6 ottobre 2010 “Assegnazione alle Università dei contratti di formazione specialistica derivanti da finanziamenti regionali o privati nell’anno accademico 2009/2010”. In Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2010.

Circolari

Disciplina delle conciliazioni prevista dal C.D. collegato lavoro. Ministero del Lavoro - circolare 25 novembre 2010 - Oggetto: art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Conciliazioni presso le Direzioni provinciali del lavoro. Prime istruzioni operative nella fase transitoria. La circolare fornisce le prime istruzioni operative anche relativamente ai tentativi di conciliazione del settore pubblico a seguito della soppressione degli artt. 65 e 66 del del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165.

Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche. Delibera n. 114/2010 del 10 novembre 2010. “Indicazioni applicative ai fini della adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance (articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”.

Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche. Delibera n. 115/2010 del 10 novembre 2010. “Programma

di sostegno a progetti sperimentali e innovativi (articolo 13, comma 6, lett. m, del D. Lgs. n. 150/2009 e articolo 4, comma 3, della L. n. 15/2009.)”.

Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche. Delibera n. 120/2010 del 25 novembre 2010. “Programma triennale per la trasparenza: consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e nomina del “responsabile della trasparenza”.

Circolare INPS 17 novembre 2010 n. 145 - Validità temporale del DURC. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dell’8 ottobre 2010

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici – determinazione 18 novembre 2010, n.8. “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art.3 legge n. 136 del 2010, come modificato dal decreto-legge n. 187 del 2010”.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici – consultazioni on line del 6 dicembre 2010. “Problematiche relative all’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura negoziata”.

Giurisprudenza

CORTE DI GIUSTIZIA CE, SEZ. V – sentenza 2 dicembre 2010 (causa C-225/09) – **Legittimità della normativa nazionale che faccia divieto ai dipendenti pubblici impiegati a tempo parziale di esercitare la professione di avvocato.** Secondo la Corte è da considerare in linea con le norme comunitarie una normativa nazionale che, come quella italiana, neghi ai dipendenti pubblici impiegati a tempo parziale l’esercizio della professione di avvocato, anche qualora siano in possesso dell’apposita abilitazione, disponendo la loro cancellazione dall’albo degli avvocati. Secondo i giudici europei con la Direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, vengono armonizzati i requisiti preliminari per l’iscrizione nello Stato membro ospitante, lasciando, tuttavia, liberi gli Stati nella determinazione delle regole deontologiche e professionali. Ai sensi dell’articolo 8 della detta Direttiva, lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti che siano impiegati presso un’impresa pubblica o privata, “restrizioni all’esercizio concomitante della professione

forense e di detto impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l'obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro".

CORTE COSTITUZIONALE - 17 novembre 2010, n. 325 - Affidamento in house - Normativa comunitaria - Eccezione alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica - Interpretazione restrittiva - Legislatore nazionale - Condizioni ulteriori rispetto al diritto comunitario - Art. 23 bis del d.l. n. 112/2008 - Applicazione più estesa della regola generale di affidamento mediante gara pubblica - Compatibilità con l'ordinamento comunitario. Secondo la normativa comunitaria, le condizioni integranti la gestione in house ed alle quali è subordinata la possibilità del suo affidamento diretto (capitale totalmente pubblico; controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario di «contenuto analogo» a quello esercitato dall'aggiudicante stesso sui propri uffici; svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante) debbono essere interpretate restrittivamente, costituendo l'in house providing un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica. Nondimeno, la giurisprudenza comunitaria non pone ulteriori requisiti per procedere a tale tipo di affidamento diretto, ma si limita a chiarire via via la concreta portata delle suddette tre condizioni.

Viceversa, il legislatore nazionale, nella versione vigente dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, non soltanto richiede espressamente, per l'affidamento diretto in house, la sussistenza delle suddette tre condizioni poste dal diritto comunitario, ma esige il concorso delle seguenti ulteriori condizioni: a) una previa «pubblicità adeguata» e una motivazione della scelta di tale tipo di affidamento da parte dell'ente in base ad un'«analisi di mercato», con successiva trasmissione di una «relazione» dall'ente affidante alle autorità di settore, ove costituite (testo originario dell'art. 23-bis), ovvero all'AGCM (testo vigente dell'art. 23-bis), per un parere preventivo e obbligatorio, ma non vincolante, che deve essere reso entro 60 giorni dalla ricezione; b) la sussistenza di «situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento» (commi 3 e 4 del testo originario dell'art. 23-bis), ovvero di «situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento» (commi 3 e 4 del testo vigente del medesimo art. 23-bis), «non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato». Siffatte ulteriori condizioni si risolvono in una restrizione delle ipotesi in cui è consentito il ricorso alla gestione in house del servizio e, quindi, della possibilità di derogare alla regola comunitaria concorrenziale dell'affidamento

del servizio stesso mediante gara pubblica. Ciò comporta, evidentemente, un'applicazione più estesa di detta regola comunitaria, quale conseguenza di una precisa scelta del legislatore italiano. Tale scelta, proprio perché reca una disciplina pro concorrenziale più rigorosa rispetto a quanto richiesto dal diritto comunitario, non è da questo imposta - e, dunque, non è costituzionalmente obbligata, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost -, ma neppure si pone in contrasto con la citata normativa comunitaria, che, in quanto diretta a favorire l'assetto concorrenziale del mercato, costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri.

CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - ordinanza 24 novembre 2010: Sussistenza o meno della giurisdizione amministrativa nel caso in cui siano stati impugnati atti amministrativi ed in particolare nel caso di dipendenti pubblici che abbiano impugnato un atto generale di autoregolamentazione.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 3 dicembre 2010 N. 8503. Diritti patrimoniali del pubblico dipendente. Il principio della "non ripetibilità" delle maggiori somme corrisposte dall'Amministrazione datoriale deve trovare riscontro in specifiche disposizioni normative dovendosi altrimenti applicare - in particolare quando come nel caso oggetto di giudizio il recupero sia stato operato in occasione della rideterminazione del trattamento economico dovuto a seguito di ricostruzione della carriera - quello della provvisorietà della liquidazione dello stipendio e quindi il suo assoggettamento ex lege a conguagli (salve eventuali prescrizioni). Diversamente - secondo il Consiglio di Stato - si configurerebbero ipotesi di danno erariale ogni qual volta le operazioni di nuovo inquadramento siano effettuate prescindendo del tutto dalla contestuale ricostruzione dei rapporti di debito/credito a titolo di retribuzioni, intercorrenti fra l'Amministrazione ed il dipendente.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 3 dicembre 2010. Legittimità dell'atto di accettazione delle dimissioni dal servizio presentate da un dipendente pubblico adottato in ritardo e sull'ammissibilità dell'azione volta all'accertamento della data di decorrenza delle dimissioni.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 30 novembre 2010: Termine quinquennale di prescrizione dell'azione risarcitoria - data di decorrenza a seguito del superamento della teoria della c.d. "pregiudiziale amministrativa"; rilevanza o meno d'ufficio della relativa questione ai fini della verifica dell'interesse all'impugnazione.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 30 novembre 2010: Legittimità dell'esclusione di una ditta che in una

gara di appalto, ai fini della costituzione della cauzione provvisoria, ha prodotto una polizza fideiussoria con la clausola di pagamento "a semplice richiesta", senza tuttavia l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1947, comma 2, c.c.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 27 novembre 2010: Limiti del ricorso cumulativo. In particolare sull'ammissibilità o meno di un ricorso col quale è stata cumulativamente impugnata una DIA ed il silenzio-rifiuto sull'istanza con la quale si sollecitava il suo annullamento da parte della P.A., anche alla luce dell'art. 32 c.p.a..

TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. VIII – 1° dicembre 2010: Condizioni necessarie per l'esercizio dei poteri ufficiosi del giudice alla luce degli artt. 64 e 116 del nuovo codice del processo amministrativo.

TAR PIEMONTE – Sez. I – 2 dicembre 2010, n. 4370 - Anomalia dell'offerta - Giudizio di congruità - Motivazione per relationem alle giustificazioni presentate dall'offerente - Legittimità. Il giudizio di non anomalia, ovvero di congruità dell'offerta non richiede, di regola, una motivazione puntuale ed analitica, poiché le giustificazioni presentate dall'offerente possono costituire per relationem la motivazione del provvedimento. Si impone invece una valutazione particolarmente diffusa ed analitica nel caso di giudizio di anomalia, che porta a non procedere all'aggiudicazione" (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 1.11.2008, n. 2858; Consiglio di Stato, Sez. VI, 3.11.2010, n. 7759; in terminis anche Consiglio di Stato, Sez. V, 22.2.2010, n. 1029).

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 1 dicembre 2010, n. 26527 - Informativa antimafia - Valutazioni discrezionali non ancorate a presupposti tipizzati - Parametri non determinati normativamente - Necessità di idonei e specifici elementi di fatto rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con la criminalità organizzata. Poiché le informative antimafia di cui all'art. 10, comma 7, lettera c), del d.P.R. n. 252/1998 sono fondate su valutazioni discrezionali non ancorate a presupposti tipizzati, i tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da parametri non predeterminati normativamente; tuttavia, per salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto, non possono reputarsi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo l'individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con la criminalità organizzata (cfr. TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 13 gennaio 2006 n. 38; TAR Campania Napoli, Sez. I, 19 gennaio 2004 n. 115; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2867/2006).

TAR TOSCANA, Sez.I – 10 novembre 2010, n. 6570 - Obblighi informativi ex art. 79 codice dei contratti pubblici - Clausola standstill ex art. 10, c. 11 - Applicabilità al cottimo fiduciario - Fondamento - Fattispecie - Stipulazione del contratto - Mancata osservanza del termine dilatorio di trentacinque giorni dall'aggiudicazione. Tanto gli obblighi informativi che gravano sulle stazioni appaltanti in ordine all'esito dei procedimenti di aggiudicazione degli appalti ex art. 79 del codice dei contratti pubblici, quanto la clausola standstill ex art. 11 comma 10 sono applicabili anche al cottimo fiduciario, perché finalizzati ad assicurare l'effettività di un principio fondamentale e generale nel settore dei contratti pubblici (nel caso di specie, il termine dilatorio di trentacinque giorni di cui al citato art. 11, c. 10, è rimasto inosservato, avendo l'amministrazione stipulato il contratto a distanza di nove giorni dall'aggiudicazione, con ciò integrando un caso di grave violazione ex art. 121, c. 1, lett. c) del codice del processo amministrativo).

Commenti

(a cura di **Alessandro Quarta**)

Sulla possibilità di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art.57, comma 2 lett.a) del D. Lgs. 163/2006, modificando l'importo a base d'asta.

L'art.57, comma secondo, lettera a) del D. Lgs. 163/2006 concede espressamente la possibilità in capo alla stazione appaltante di ricorrere ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora "in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta".

In tale ipotesi il legislatore ha peraltro specificato che "nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto".

Nell'ipotesi di modifica della base d'asta, il Ministero delle Infrastrutture, in data 8 agosto 2007 ha affermato che possono considerarsi legittime solo le modificazioni di importo marginale, motivate e che non siano dettate da una modificazione dell'oggetto contrattuale: in caso contrario tutta la procedura negoziata sarebbe affetta da illegittimità.

Il Consiglio di Stato (sentenza 29 maggio 2006 n. 3245, Sez.V) ha chiarito che l'art.7 del D. Lgs. 157/1995 (oggi art.57 del D. Lgs. 163/2006), disciplina i casi in cui è possibile procedere ad affidamento degli appalti di pubblici servizi a trattativa privata, distinguendo due ipotesi, la prima delle quali richiede la previa pubblicazione di un bando (comma 1) mentre la seconda consente all'amministrazione di scegliere liberamente il soggetto con cui condurre la trattativa (comma 2). La distinzione fra le due fattispecie si basa sulla differenza sostanziale che viene evidenziata, nella procedura aperta che precede la procedura negoziata,

tra la presentazione di offerte irregolari e la presentazione di offerte incongrue.

Nel primo caso, infatti, la presentazione di offerte irregolari lascia supporre che il prezzo massimo indicato dall'amministrazione sia congruo rispetto ai prezzi di mercato effettivamente esistenti, per cui è utile sollecitare la presentazione di nuove offerte e che, quindi, via sia lo spazio per un nuovo confronto concorrenziale.

Nel secondo caso, invece, la mancanza di offerte congrue lascia supporre che il prezzo praticato dall'Amministrazione sia troppo basso rispetto alla realtà del mercato e che

quindi sarebbe utile l'avvio di una nuova procedura per poter ricercare l'offerta migliore. E in quest'ultimo caso la direttiva europea e la norma nazionale di recepimento consentono che l'amministrazione appaltante possa ricercare una soluzione al di fuori del confronto concorrenziale. Dal sistema si ricava, quindi come, nella seconda ipotesi, sarebbe illogico far rientrare il prezzo massimo indicato nel bando di gara tra le condizioni iniziali dell'appalto non modificabili, proprio perché la mancanza di offerte congrue dimostra come tale prezzo sia inadeguato rispetto alla realtà effettiva del mercato.

Altre notizie di interesse per l'Ateneo

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche. Decreto Ministeriale 5 novembre 2010 n. 727/ric. "Nomina della nuova Commissione FIRB".